

<p style="text-align: center;"><b>ATTO DI ADOZIONE DEL CONTRATTO TIPO FEDERMOBILI FVG</b></p>
---

Il giorno 2 agosto 2007 presso l'Unioncamere regionale del Friuli Venezia Giulia con sede operativa a Gorizia in via Crispi 10 alla presenza del Presidente Emilio Sgarlata, si sono incontrati la Confcommercio FVG e le Associazioni regionali dei Consumatori: Federconsumatori F.V.G., Adiconsum, Adoc e OTC.

Dopo aver analizzato, attraverso un lungo scambio di posizioni ed opinioni, il *Contratto tipo* predisposto da Federmobili nazionale ed aver apportato allo stesso le integrazioni ritenute utili, le parti hanno concordato l'adozione del *contratto tipo* qui di seguito allegato.

Il *contratto tipo* di cui sopra sarà in grado, ad avviso delle associazioni partecipanti all'incontro, di assicurare una maggiore trasparenza nel rapporto contrattuale tra commerciante di mobili e consumatore finale ed un'equilibrata elencazione dei diritti e doveri delle parti.

Il *contratto tipo*, ritenuto utile sia per la categoria dei commercianti sia per le associazioni dei consumatori della regione Friuli Venezia Giulia, verrà eventualmente riconsiderato a fronte di novità legislative o di ulteriori considerazioni che le parti vorranno evidenziare tenuto conto, altresì, dei risultati scaturenti dal primo periodo – prova di applicazione concreta del contratto stesso.

Gorizia, 2 agosto 2007

**CONTRATTO TIPO**

**PER LA VENDITA DI MOBILI E BENI DI ARREDAMENTO**

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI MOBILI E BENI D'ARREDAMENTO

## **Premessa.**

Questo contratto e le seguenti condizioni generali di vendita si conformano alle disposizioni in materia di vendita dei beni di consumo, a norma del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206, nel prosieguo identificato come Codice del Consumo.

## **01) OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'oggetto del contratto, così come le specifiche condizioni e le modalità di esecuzione della prestazione, vengono concordati dalle parti e meglio definiti negli intercalari allegati alle presenti condizioni generali. Gli intercalari, compilati e sottoscritti dalla parte venditrice e dalla parte acquirente, costituiscono parte integrante dell'accordo; copia degli stessi e delle presenti condizioni generali di vendita è rilasciata al cliente.

## **1) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto si conclude con la sua sottoscrizione da parte del compratore e dell'impresa venditrice. Viene accompagnato, ove necessario, da distinte o disegni opportunamente controfirmati, a migliore definizione dei prodotti acquistati e costituenti parte integrante del presente contratto.

## **2) VARIAZIONI**

Eventuali richieste di variazione da parte dell'acquirente dovranno pervenire al venditore entro 8 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, e il venditore, previa verifica di fattibilità, potrà comunicare all'acquirente entro 8 giorni lavorativi l'accettazione della variazione.

## **3) CARATTERISTICHE TECNICHE**

L'acquirente dichiara di avere preso visione delle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni oggetto della fornitura ai sensi dell'art. 6 del Codice del Consumo ("Contenuto minimo delle informazioni").

## **4) CONFORMITA' AL CAMPIONE**

Nel caso di vendita su campione, il bene compravenduto deve essere conforme al campione visionato dal compratore, così come stabilito dall'art. 129 del Codice del Consumo<sup>1</sup>, tenendo conto del fatto che, i prodotti naturali (legno, pelle, cuoio, marmi, etc.), sono tollerate lievi differenze o distonie di colore rispetto al campione.

---

<sup>1</sup> art. 129 - Conformità al contratto.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il difetto non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

- a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
- b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
- c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

---

## **5) MISURE**

Il venditore, nel caso di vendita su misura o su progetto, deve elaborare una piantina in cui siano riportate le misure dei locali di destinazione, da lui rilevate in precedenza, con la specificazione della collocazione degli impianti. Qualora le misure subissero modificazioni per interventi successivi alla loro rilevazione, esse dovranno essere immediatamente comunicate al venditore da parte del consumatore.

Il venditore è responsabile nel caso in cui abbia mal rilevato le misure o non abbia verificato le misure sottoposte alla sua approvazione, ovvero abbia mal indicato la collocazione degli impianti.

Il compratore è responsabile nel caso in cui abbia dato misure inesatte o non abbia comunicato le variazioni, ovvero le abbia comunicate quando era troppo tardi per intervenire.

## **6) MONTAGGIO E INSTALLAZIONE**

Nel servizio di montaggio del bene compravenduto è compreso esclusivamente l'assemblaggio delle sue singole parti; in esso non è, invece, compresa alcuna opera idraulica, elettrica o muraria e, in generale, non sono comprese le opere necessarie a rendere funzionante il bene, le quali sono invece comprese nel servizio di installazione.

L'installazione sarà eseguita a cura del venditore solo se tale servizio è previsto nel contratto. In questo caso l'acquirente, prima della consegna del bene, deve consentire al venditore l'accesso preliminare ai locali di destinazione per verificare la fattibilità delle opere necessarie all'installazione. Entro la data di consegna del bene, l'acquirente dovrà comunicare e, se possibile, rimuovere eventuali cause ostative o problemi che dovessero rendere difficoltosa o impossibile l'installazione.

## **7) PREZZO E SUE VARIAZIONI**

Il prezzo della fornitura oggetto del presente contratto comprende il prezzo dei beni e dei servizi specificati nel contratto medesimo.

Il prezzo dovrà essere modificato qualora si verificano variazioni delle aliquote I.V.A., degli importi delle tasse governative e, comunque, imposte sulla vendita successivamente alla data di stipula del presente atto, che saranno in ogni caso tempestivamente comunicate all'acquirente da parte del venditore. L'eventuale fattura dovrà essere richiesta al momento della sottoscrizione del contratto.

## **8) CAPARRA CONFIRMATORIA E ACCONTO**

Al momento della conclusione del contratto, l'acquirente dovrà versare al venditore una caparra confirmatoria non superiore al 30% del valore della fornitura. Tale caparra è disciplinata dall'art. 1385 del Codice Civile<sup>2</sup>.

Qualora le parti si accordino per il versamento iniziale di una somma superiore, la differenza rispetto al 30% dovrà essere conteggiata come acconto.

## **9) CONSEGNA**

La data di consegna del bene compravenduto viene concordata con precisione tra l'ufficio consegne del venditore e l'acquirente. Contestualmente le parti determinano quale di esse debba eseguire il trasporto e sostenere le relative spese.

In qualunque momento l'acquirente potrà ottenere informazioni sullo stato di avanzamento di esecuzione del contratto.

L'acquirente si impegna a comunicare e, se possibile, rimuovere, eventuali cause ostative o problemi che dovessero rendere difficoltosa o impossibile la consegna del bene, qualora questa debba essere eseguita dal venditore.

Qualora l'acquirente richieda una variazione del termine di consegna, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto. La nuova data di consegna non modifica i termini di pagamento inizialmente concordati.

---

<sup>2</sup> Art.1385 c.c.. Caparra confirmatoria.

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

---

## **10) PENALE**

In caso di ritardo del venditore, questi deve all'acquirente una penale pari al 5% del valore del bene per ogni mese di ritardo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Qualora l'acquirente rifiuti ingiustificatamente la consegna del bene, egli deve comunque:

- a) Effettuare il pagamento secondo le condizioni previste dal contratto, esclusi i costi di trasporto, montaggio ed installazione;
- b) Sopportare le spese di immagazzinamento e di assicurazione della merce, qualora il ritardo superi i 30 giorni;
- c) Dopo un ritardo superiore ai 90 giorni, assumere l'onere della custodia presso terzi.

## **11) ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ**

Il venditore ed il compratore non rispondono del ritardo della consegna, qualora questo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito.

## **12) PAGAMENTO**

Il pagamento del bene avverrà mediante il versamento dell'importo pattuito, detratte le somme già versate a titolo di caparra confirmatoria o acconto, secondo le condizioni di pagamento riportate nel contratto.

In caso di consegna ripartita in più soluzioni, l'acquirente dovrà, per ognuna di esse, versare l'importo corrispondente al valore della merce consegnata.

Nel caso in cui l'acquirente si serva, ai fini del pagamento, dei servizi di una società finanziaria, il rapporto tra l'acquirente e tale società non è oggetto di disciplina del presente contratto. Ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico bancario<sup>3</sup>, il venditore, tuttavia, dovrà informare il compratore nel caso in cui fra il venditore e la società finanziaria vi sia un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del venditore.

## **13) DIFETTI DI CONFORMITÀ**

All'atto della consegna l'acquirente deve controllare il bene ricevuto e rilasciare una dichiarazione che attesti che egli non ha riscontrato evidenti anomalie.

Qualora l'acquirente riscontri difetti di conformità al contratto esistenti al momento della consegna deve darne comunicazione al venditore, entro il termine di 2 mesi dalla scoperta.

Nel caso di non conformità, il pagamento del prezzo può essere sospeso in misura pari al valore degli elementi non conformi al contratto.

## **14) GARANZIA**

Al contratto si applicano gli artt. 128 – 135 del Codice del Consumo.

In caso di prodotti muniti di garanzia rilasciata direttamente dal produttore, ossia garanzia convenzionale (art. 133<sup>4</sup>), il venditore si impegna a fornire all'acquirente i dati del recapito più vicino della rete di assistenza della società produttrice.

---

<sup>3</sup> Decreto Legislativo 1.9.1993, N. 385

Art. 125 - (Disposizioni varie a tutela dei consumatori)

“ 4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.”

---

<sup>4</sup> art. 133 - Garanzia convenzionale.

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

- a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
- b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

#### **15) TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dall'acquirente sono utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'interessato, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali, può accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

#### **16) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, sono demandate al Servizio di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia dove risiede il consumatore.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno liberamente adire l'autorità giudiziaria ordinaria.